

Regione Basilicata
APT Basilicata

Deliberazione del
Direttore Generale

Data 03-06-2021
Atto n° 77

OGGETTO

Stella All In One s.r.l. c./A.P.T. Basilicata. Convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex artt. 2 e ss. del D.L. n° 132/2014 convertito in Legge n° 162/2014 e ss.mm.ii. Conferimento incarico legale.

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA ROBERTA LAURINO



REGIONE BASILICATA

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di GIUGNO, nella sede dell'A.P.T. Basilicata, Matera, Via De Viti De Marco n° 9, l'Ing. Antonio Nicoletti - Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO l'art. 10, comma 2, della L.R. Basilicata 04/06/2008, n° 7 e ss.mm.ii., con il quale è stata istituita, con decorrenza dal 01/07/2008, l'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Basilicata;

VISTO il D.P.G.R. n° 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

VISTO lo Statuto dell'A.P.T., adottato con la deliberazione del Direttore Generale n° 30 del 22/09/2008 ed approvato dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n° 1626 del 22/10/2008;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 81 del 09/12/2008, come successivamente modificata con le deliberazioni n° 176 del 25/10/2010 e n° 279 del 09/12/2016, con la quale è stato adottato il "Regolamento della Dotazione Organica e dell'Organizzazione degli Uffici dell'A.P.T.";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 80 del 24/04/2009, approvata dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n° 987 del 29/05/2009, con la quale è stata definita la dotazione organica dell'Agenzia;

VISTO il Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, adottato con propria deliberazione n° 62 del 20/03/2020 ed approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n° 234 del 9/04/2020 e dal Consiglio Regionale con L.R. 4/06/2020, n° 13 di cui al B.U.R. n° 54 (Sez. Speciale) del 5/06/2020;

VISTA la propria deliberazione n° 196 del 12/11/2020 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2021/2022", approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n° 859 del 27/11/2020 e dal Consiglio Regionale con D.C.R. n° 182 del 4/12/2020;

VISTA la L.R. 28/12/2020, n° 45 recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi ed Enti strumentali della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021";

VISTA la propria deliberazione n° 279 del 31/12/2020 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio 2021";

VISTO il Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, adottato con propria deliberazione n° 72 del 25/05/2021 ed inviato alla Giunta Regionale con nota prot. n° 2244/1.1.1. del 25/05/2021;

PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale pro tempore n° 239 del 04/12/2018 l'A.P.T. avviava il procedimento per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm.ii, per la durata di due anni, del servizio di "magazzino, archiviazione, stoccaggio e distribuzione materiale promopubblicitario APT e custodia componentistica allestimenti APT";

- che il suddetto procedimento si concludeva con la deliberazione dello stesso Direttore Generale pro tempore n° 270 del 20/12/2018 di aggiudicazione del servizio alla ditta Stella All In One S.r.l. di Matera, con la quale in data 10/01/2019 veniva stipulato il contratto prot. n° 0178/01 della durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione;

- che, in fase di esecuzione del contratto, l'aggiudicataria chiedeva una modifica contrattuale con contestuale adeguamento del prezzo, che non veniva concessa dall'Agenzia;

- che, scaduto il contratto, con nota in data 02/05/2021, acquisita al protocollo dell'A.P.T. il successivo 03/05/2021 al n° 1917/02, la Stella All In One S.r.l. comunicava la sua intenzione di intraprendere le opportune azioni giudiziarie volte ad ottenere l'integrale indennizzo dei danni sofferti a causa della mancata variazione contrattuale richiesta, ed invitava l'Agenzia, ai sensi degli artt. 2 e ss, del Decreto-legge n° 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 162/2014, a procedere a negoziazione assistita per la risoluzione della controversia;

RITENUTO opportuno aderire all'invito della Stella All In One S.r.l. di stipulare una convenzione di negoziazione con la quale le parti, assistite dai propri avvocati, si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia;

RITENUTO, altresì, in mancanza di una Avvocatura interna, di conferire il mandato ad assistere l'Agenzia ad un avvocato esterno da individuarsi in ragione dell'esperienza e competenza nella materia oggetto della controversia;

DATO ATTO che il D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm.ii. ("Codice dei contratti pubblici") esclude dall'ambito della sua applicazione i servizi legali indicati all'art. 17, comma 1, lettera d) e cioè gli incarichi legali da affidare per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante che, come chiarito nel parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n° 2017 del 03/08/2018, costituiscono contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile;

RILEVATO che, come chiarito nello stesso parere di cui sopra, la suddetta norma va, tuttavia, coordinata con l'art. 4 dello stesso D. Lgs. n° 50/2016, ai sensi del quale anche l'affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di integrale applicazione del codice, deve avvenire "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (...)";

CONSIDERATO che quanto sopra comporta che la scelta del professionista a cui conferire l'incarico deve essere procedimentalizzata e motivata, nonostante la rilevante, anche se non esclusiva, componente fiduciaria di tale scelta, sottolineata nel richiamato parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n° 2017 del 03/08/2018 e confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 06/06/2019 (C264/2018);

VISTE le Linee Guida ANAC sull'affidamento dei servizi legali n° 12 del 24/10/2018, che suggeriscono la formazione di un elenco di professionisti dal quale attingere al momento del conferimento dell'incarico, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti mediante una procedura trasparente e aperta e pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione;

CONSIDERATO che le medesime linee guida non escludono, tuttavia, l'affidamento diretto di un incarico legale di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n° 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 dello stesso D. Lgs. n° 50/2016, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre;

RILEVATO che l'orientamento dell'ANAC è stato sostanzialmente condiviso dalla prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti, la quale ha, peraltro, precisato che, se non hanno istituito elenchi di

operatori qualificati, le pubbliche amministrazioni possono procedere all'affidamento diretto di un incarico legale di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n.° 50/2016 in presenza di effettive ragioni di urgenza;

OSSERVATO che, in tal caso, l'attività procedimentalizzata di scelta di cui al citato parere del Consiglio di Stato possa concretizzarsi - anche senza un confronto comparativo fra più legali - nell'acquisizione del curriculum del professionista per verificarne la pertinenza e l'adeguatezza rispetto all'incarico da conferire, nella verifica dell'assenza di situazioni di incompatibilità e nell'acquisizione e valutazione del preventivo;

PRESO ATTO che sussistono nel caso di specie le condizioni di cui sopra, non avendo l'A.P.T. aggiornato gli elenchi a suo tempo costituiti con validità annuale e sussistendo l'urgenza di rispondere all'invito alla negoziazione assistita entro il termine di legge;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di affidare l'incarico di assistere l'Agenzia nella negoziazione assistita proposta dalla Stella All In One S.r.l. all'avv. Chiara Maria Bruna LATORRE del Foro di Matera, in ragione del curriculum professionale e del preventivo presentato in base ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento del D.M. n.° 55/2014, acquisiti agli atti del procedimento;

ACQUISITA la disponibilità del suddetto legale ad accettare l'incarico, giusta la nota in data 28/05/2021 prot. APT. n.° 2357/1.1.1 del 31/05/2021;

ACCERTATO che l'onere economico relativo all'incarico de quo trova capienza, in conto competenza, sul capitolo 221 del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO di disciplinare la prestazione professionale secondo lo schema di convenzione di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che, trattandosi di un contratto d'opera intellettuale escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti, non sussiste l'obbligo di richiedere il DURC, ma è stato comunque acquisito lo SmartCIG secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16/10/2019;

RITENUTO di nominare responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. la dott.ssa Adele Anna Schirosa, giusta l'ordine di servizio dello scrivente prot. n.° 4302/02A02 del 10/09/2020;

DELIBERA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di aderire all'invito della Stella All In One S.r.l. di Matera a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss. del Decreto-legge n.° 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.° 162/2014, per la risoluzione in via amichevole della lite insorta in relazione all'esecuzione del contratto prot. n.° 0178/01 del 10/01/2019;
- 3) di conferire il mandato ad assistere l'Agenzia nella negoziazione assistita di cui al precedente punto 2) all'avv. Chiara Maria Bruna LATORRE del Foro di Matera (C.F. LTR CRM 65M60 F052K - P.IVA IT006720107741) con studio in Matera alla via Don Minzoni n.° 10;
- 4) di impegnare, a tal fine, la spesa di € 1.530,00 oltre spese generali 15% e oneri come per legge e, quindi, per l'importo complessivo di € 2.233,00, in conto competenza del bilancio di previsione 2021, sul capitolo 221 che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di procedere alla stipulazione con l'avv. LATORRE del disciplinare di incarico secondo lo schema di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di autorizzare il Servizio "Bilancio, Patrimonio e Sicurezza" ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore dell'avv. LATORRE, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa adozione dell'atto di liquidazione da parte del responsabile del procedimento;
- 7) di dare atto che il CIG attribuito all'affidamento del presente incarico legale è il seguente: Z3A31F7D1;
- 8) di dare atto che il presente incarico è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti, rispettivamente, dall'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.° 165/2001 e ss.mm.ii.;

- 9) di nominare responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. la dott.ssa Adele Anna Schirosa, giusta l'ordine di servizio prot. n° 4302/02A02 del 10/09/2020;
 - 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
 - 11) di trasmettere copia del presente atto al Servizio "Segreteria e Affari Generali" per la prevista pubblicazione all'Albo pretorio online, nonché al Responsabile del Procedimento, dott.ssa Adele Anna Schirosa, al Responsabile del Servizio "Bilancio, Patrimonio e Sicurezza" e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per quanto di rispettiva competenza.
-

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Adele Anna Schirosa)



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Antonio Niccoli)



La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



Il Funzionario incaricato

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE



Prot. n° _____ del _____

Schema di Disciplinare d'incarico legale

L'anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di _____ negli uffici della sede legale dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata,

TRA

l'Agenzia di Promozione Territoriale-A.P.T. con sede legale in via Matera alla via De Viti De Marco n° 9 - Codice Fiscale e P.IVA 80005050762 (di seguito denominata anche solo A.P.T o Agenzia), rappresentata dal Direttore Generale, ing. Antonio Nicoletti, nominato con D.P.G.R. n° 281 del 22 novembre 2019, il quale interviene nel presente contratto in specifica esecuzione della propria deliberazione n° _____ del _____;

E

l'Avvocato Chiara Maria Bruna LATORRE con studio legale in Matera in via Don Minzoni n° 10, Codice Fiscale LTR CRM 65M60 F052K - P.IVA IT00672010774 - pec: latorre0405@cert.avvmatera.mt (di seguito anche solo Avvocato)

Premesso

- che con deliberazione del Direttore Generale n° _____ del _____ l'A.P.T. ha conferito all'avv. Chiara Maria Bruna Latorre del Foro di Matera l'incarico di assistere l'Agenzia nella negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss. del Decreto-legge 12/09/2014, n° 132 convertito, con modificazioni, dalla Legge 10/11/2014, n° 162, richiesta dalla Stella All In One S.r.l. di Matera;
- che con la stessa citata deliberazione n° _____ del _____ è stato approvato lo schema del disciplinare d'incarico da stipulare con l'avv. Latorre in relazione all'incarico conferitole;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue in uno con la premessa che precede.

1. L'Agenzia di Promozione Territoriale-A.P.T., come sopra rappresentata, conferisce all'avv. Chiara Maria Bruna Latorre, che accetta, l'incarico di assisterla nella negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. del Decreto-legge 12/09/2014, n° 132 convertito, con modificazioni, dalla Legge 10/11/2014, n° 162 richiesta dalla Stella All In One S.r.l. di Matera con nota in data 02/05/2021 prot. A.P.T. n° 1917/02 del 03/05/2021.
2. L'incarico è conferito per il solo procedimento di negoziazione assistita di cui sopra.
3. L'avv. Latorre si impegna a predisporre tutti gli atti necessari in relazione al procedimento di negoziazione assistita, a presenziare agli incontri con la controparte personalmente o tramite suo sostituto, a visionare gli atti e i documenti avversari e a compiere ogni attività necessaria per la miglior tutela degli interessi dell'A.P.T., tenendo costantemente informata l'Agenzia circa l'andamento della negoziazione, ivi compresa la previsione del possibile esito della stessa, fornendo - senza alcuna spesa aggiuntiva - pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la miglior condotta da tenere da parte dell'A.P.T.

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE



4. L'Agenzia resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.
5. L'A.P.T. si obbliga a fornire tempestivamente all'avv. Latorre ogni informazione, atto o documento utili per la migliore tutela dell'Agenzia e richiesti dall'Avvocato.
6. All'Avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento dell'incarico ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'A.P.T.
7. L'avv. Latorre si impegna a svolgere l'incarico di cui al presente disciplinare per la somma complessiva di € 1.530,00 (euro millecinquecentotrenta/00) oltre spese generali 15% e oneri come per legge, come da preventivo del 28/05/2021 prot. APT n° 2357/1.1.1 del 31/05/2021 presentato in base ai minimi tabellari del D.M. n° 54/2012 ed accettato dall'Agenzia, che qui si intende integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, sebbene non materialmente allegato.
8. Il compenso sarà liquidato al termine del procedimento di negoziazione assistita ed in relazione alle fasi effettivamente svolte, su presentazione di regolare parcella previo riscontro dell'attività espletata.
9. L'Agenzia provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa acquisizione di avviso di notula con specifica delle attività svolte.
10. L'Avvocato si impegna, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii., al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
11. L'avv. Latorre dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupata in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico forense. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. cod. civ. A tal fine, l'Avvocato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
12. L'A.P.T. ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico oggetto del presente contratto, previa comunicazione scritta da trasmettere con pec, con l'obbligo di rimborsare all'Avvocato le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
13. L'avv. Latorre ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività fino a quel momento espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo anche al risultato utile che ne sia eventualmente derivato all'Agenzia fino alla rinuncia.
14. L'Avvocato dichiara che, al momento della sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico, non ha in essere né a titolo personale né a titolo professionale alcuna pendenza giudiziale o stragiudiziale nei confronti dell'A.P.T. e si impegna altresì a non promuovere e/o patrocinare azioni legali contro la stessa Agenzia per tutto il periodo di durata del presente incarico e, comunque, per il termine previsto dal codice deontologico degli avvocati di cui all'ordinamento professionale forense.
15. L'avv. Latorre accetta e si impegna ad osservare e rispettare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62 e ss.mm.ii. nonché quello dell'A.P.T. adottato con deliberazione del Direttore Generale n° 127 dell'11 giugno 2018, nonché, per quanto applicabile, la Legge 6 novembre 2012, n° 190 e ss.mm.ii.

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE



16. L'Agenzia, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 2003, n° 196 e ss.mm.ii., informa l'Avvocato che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi ivi previsti, ed avverrà nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni normative di cui sopra, a cura delle persone addette, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.
17. L'Avvocato prende atto dell'informativa di cui sopra e con la sottoscrizione del presente contratto autorizza il trattamento dei dati personali per tutto quanto necessario e previsto dalle vigenti leggi in materia.
18. Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale forense.
19. Le eventuali spese relative al presente contratto sono a carico dell'Avvocato.
20. Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso dalla parte che vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

Il Direttore Generale dell'A.P.T.
(Ing. Antonio NICOLETTI)

Il Professionista
(Avv. Chiara Maria Bruna LATORRE)